

COMUNE DI CARVICO
(Provincia di Bergamo)



**PIANO DI LOCALIZZAZIONE
DEI PUNTI DI VENDITA
DI QUOTIDIANI E PERIODICI**

D.Lgs 24/4/2001 n. 170

DELIBERA CONSIGLIO REGIONALE del 10/7/2002, N. VII/549

INDICE

PREMESSA		pag.	3
ART. 1	Norme di riferimento e definizioni	pag.	6
ART. 2	Requisiti per l'esercizio dell'attività di vendita	pag.	6
ART. 3	Autorizzazione amministrativa per rivendita esclusiva	pag.	7
ART. 4	Trasferimento e/o ampliamento di rivendite esclusive già autorizzate	pag.	7
ART. 5	Autorizzazione amministrativa per rivendite non esclusive	pag.	8
ART. 6	Rivendite di giornali e riviste escluse dall'obbligo di autorizzazione amministrativa	pag.	9
ART. 7	Autorizzazioni stagionali	pag.	9
ART. 8	Modalità di vendita, divieti e sanzioni	pag.	9
ART. 9	Concessione di suolo pubblico	pag.	10
ART. 10	Subingressi	pag.	10
ART. 11	Revoca dell'autorizzazione	pag.	10
ART. 12	Comunicazione ad altri soggetti	pag.	11
ART. 13	Necessità di ulteriori edicole e durata del presente Piano	pag.	11

PREMESSA

Le competenze delle amministrazioni comunali alla luce del Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n.170 e della Deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/0549 del 10/07/2002.

L'art.6, comma 2, del D. Lgs. 24 aprile 2001, n.170 prevede che i Comuni siano tenuti ad adottare piani di localizzazione dei punti esclusivi di vendita di giornali e riviste.

In base alle finalità contenute nel D.Lgs. n. 170/2001 il piano comunale di localizzazione dei punti di vendita esclusivi di giornali e riviste devono tendere ad assicurare il più razionale insediamento delle rivendite in ragione della densità della popolazione, del numero delle famiglie, delle caratteristiche urbanistiche e sociali d'ogni zona o quartiere in cui si suddivide il territorio comunale, dell'entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni, delle condizioni d'accesso, nonché dell'esistenza di altri punti di vendita, esclusivi e non esclusivi.

L'art.6, al comma 1, sempre del D.Lgs. 24 aprile 2001 n.170, prevede che le Regioni emanino gli "indirizzi" per la predisposizione da parte dei Comuni di tali piani, stabilendo a tale proposito alcuni criteri. La Regione Lombardia, con Deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/0549 del 10/07/2002, risponde a tale adempimento prevedendo alcune modalità con cui i comuni debbono redigere i piani di localizzazione e fissando le condizioni per poter individuare le esigenze di nuovi punti vendita.

Descrizione del territorio comunale

- localizzazione ad Ovest della provincia di Bergamo ai piedi del Monte Canto;
- suddivisione degli abitati o dei quartieri non esistono

?? insediamenti particolari quali scolastici, culturali, sportive, uffici

?? esistono sul territorio i seguenti insediamenti:

?? Scuole dell'obbligo

?? Scuola professionale E.N.A.I.P.

?? Municipio

?? Poste

?? Istituti di credito (4)

?? Attività commerciali

Sono presenti i seguenti insediamenti produttivi e commerciali:

?? attività commerciali n. 53

?? mercato settimanale di merci varie posteggi 18;

?? Esercizi pubblici n. 17

?? Oltre ad attività a carattere industriale e artigianale.

Descrizione demografica

L'indagine anagrafica pone in evidenza un lieve aumento della popolazione residente negli anni precedenti per poi stabilizzarsi nel 2002 - 2003:

ANNO	ABITANTI	FAMIGLIE
2000	4.139	1.563
2001 (ottobre)	4.149	1.574
2002	4.243	1.600
2003 (agosto)	4.240	1.614

Consistenza dei punti di vendita

Attualmente sono insediati sul territorio comunale:

Punti di vendita esclusivi n. 2 (autorizzati ai sensi dell'art. 14 della legge 416/1981)

Punti di vendita non esclusivi n. 0

?? Dati relativi alla vendita dei quotidiani e dei periodici negli ultimi due anni delle rivendite del territorio comunale

?? Non pervenuto

Considerazioni conclusive e ipotesi di piano

L'art. 6, al comma 3, della Deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/0549 del 10/07/2002, indica che i Piani comunali possono prevedere un incremento fino al 15% dei punti di vendita esclusivi se, in base ai seguenti parametri, è raggiunto un punteggio minimo pari a punti 1,50:

?? rapporto abitanti/ punti vendita

Abitanti / punti vendita*	punti
Fino a 1.000	0,25
da 1.001 a 2.000	0,50
da 2.001 a 3.000	0,75
oltre 3.000	1

?? rapporto famiglie/ punti vendita

Famiglie / punti vendita*	punti
Fino a 700	0,25
da 701 a 800	0,50
da 801 a 900	0,75
oltre 900	1

punti vendita esclusivi o equiparati (5 non esclusivi = 1 esclusivo; se in media o grande distribuzione, 3 non esclusivi = 1 esclusivo)

Essendo il numero degli abitanti ..4240 (al 31.08.2003) il numero delle famiglie 1614 (al 31.08.2003) ed il numero dei punti vendita esclusivi o equiparati..2..... si hanno i seguenti rapporti:

Numero abitanti	4.240
Numero punti vendita esclusivi o equiparati	2
Abitanti / punti vendita	2.120

Numero famiglie	1.614
Numero punti vendita esclusivi o equiparati	2
Abitanti / punti vendita	807

Determinazione del punteggio ai sensi dell'art 6, c. 3, della Delib. C.R. n. VII/0549 del 10/7/02

A partire dai dati emersi nel precedente paragrafo ed in considerazione dei parametri previsti dall'art.6, al comma 3, della Deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/0549 del 10/07/2002, si determinano i seguenti punteggi:

	Punti
Per rapporto abitanti / punti vendita	0.75
Per rapporto famiglie / punti vendita	0.75
	1.5

Pertanto è possibile prevedere un incremento del 15% dei punti vendita esistenti.

Valutazione dell'eventuale incremento delle vendite o di "particolari fenomeni di mobilità"

Oltre a quanto sopra, sempre all'art.6, al comma 3, della Deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/0549 del 10/07/2002, è previsto un incremento del 5% o un'unità, in presenza di fenomeni di mobilità, o se l'incremento delle vendite annue dei quotidiani e dei periodici risponde ai seguenti valori:

- ?? incremento delle vendite annue sup a 2% per i quotidiani
- ?? incremento delle vendite annue sup a 4% per i periodici

A partire dal numero dei quotidiani e dei periodici venduti nel 2001 e nel 2002, abbiamo le seguenti percentuali di incremento:
dati non disponibili non avendoli ricevuti da parte degli organi incaricati alla diffusione.

Numero quotidiani venduti due anni fa	0
Numero quotidiani venduti un anno fa	0
Incremento % di vendita	0

Numero periodici venduti due anni fa	0
Numero periodici venduti un anno fa	0
Incremento % di vendita	0

Determinazione della capacità di piano e della necessità di nuovi esclusivi (e non esclusivi).

Considerando i punti determinati nei paragrafi precedenti e tenendo conto sia delle eventuali presenze di fenomeni di mobilità o degli incrementi delle vendite annue dei quotidiani e dei periodici, si può determinare la seguente capacità di piano:

Esistenti	% Di aumento	+ 1 unità	ottimali	Da autorizzare
	15			
2	0,30	0	2,3	0

non esclusivi

Esistenti	% Di aumento	+ 1 unità	ottimali	Da autorizzare
	15			
0	0	0	0	0

ART. 1 NORME DI RIFERIMENTO E DEFINIZIONI

1. Il rilascio di autorizzazioni per la vendita della stampa quotidiana e periodica è disciplinato dal D.Lgs. 170/01; per quanto non previsto e disciplinato dal suddetto D.Lgs. 170/01, si applica il D.Lgs. 114/98, recante disciplina del settore del commercio. Le presenti norme hanno come ulteriore riferimento la Deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/0549 del 10/07/2002, "Indirizzi regionali in attuazione del D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 170 concernente il riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108"

2. Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola in:

- a) punti di vendita esclusivi: esercizi previsti nel presente Piano Comunale di Localizzazione tenuti alla vendita sia della stampa quotidiana che di quella periodica e in ogni caso gli esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 14, L. 416/81; tali rivendite possono comunque destinare una parte non superiore al 30% della superficie di vendita autorizzata alla commercializzazione di altri generi non alimentari o di pastigliaggi, senza necessità di presentare ulteriore comunicazione di cui all'art. 7 D.Lgs. 114/98; la vendita dei prodotti editoriali deve essere effettuata in locali separati dalle eventuali altre attività commerciali o di servizio contigue, fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori già autorizzati alla data del 29 maggio 2001 *nonché il caso dei comuni montani o con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti nei quali sia presente un'unica rivendita esclusiva di giornali e riviste*,
- b) punti di vendita non esclusivi: esercizi che, in aggiunta alle merci di cui al successivo art. 4, sono autorizzati alla vendita di soli quotidiani o di soli periodici; sono considerati punti di vendita non esclusivi anche gli esercizi che, avendo effettuato la vendita di quotidiani o periodici o di entrambi i prodotti a seguito di sperimentazione ai sensi dell'art. 1, L. 108/99, hanno ottenuto l'autorizzazione prevista dall'art. 4, comma 1, L. 108/99 o dall'art. 2, comma 4, D.Lgs. 170/01, per la vendita di quotidiani o periodici o per entrambi i prodotti.

ART. 2 REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA

1. L'attività di vendita di giornali e riviste, in forma esclusiva o non esclusiva, può essere esercitata da tutti i soggetti, persone fisiche o società di persone o di capitali, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, D.Lgs. 114/98.

2. In caso di società, il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 D.Lgs. 114/98 è richiesto con riferimento a tutti i soggetti (amministratori e soci) indicate all'art. 2 D.P.R. 252/98.

3. Non possono esercitare l'attività di vendita di giornali e riviste, per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, o dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza di sospensione condizionale della pena:

- a) coloro che sono stati dichiarati falliti;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni e per la quale è stata applicata una pena superiore al minimo;
- c) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, a pena detentiva per i delitti di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
- d) coloro che hanno riportato, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, due o più condanne, con sentenza passata in giudicato, a pena detentiva o a pena pecuniaria per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513 bis, 515, 516 e 517 C.P. o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti;

- e) coloro che sono sottoposti ad misure di prevenzione di cui alla L. 1423/56, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure di cui alla L. 575/65, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

ART. 3 AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA PER RIVENDITA ESCLUSIVA

1. L'apertura di un punto di vendita esclusivo di giornali e riviste è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Funzionario Responsabile, nel rispetto del presente Piano di Localizzazione.

Il Piano di Localizzazione delle rivendite deve essere predisposto sentite le associazioni degli editori e dei distributori e le organizzazioni sindacali dei rivenditori maggiormente rappresentative a livello provinciale e regionale.

2. Unitamente alla domanda di autorizzazione di cui al precedente comma, l'interessato che non sia già titolare di attività di vendita in sede fissa di prodotti del settore non alimentare, dovrà presentare comunicazione di apertura di esercizio di vicinato nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7, D.Lgs. 114/98. La presentazione della comunicazione può essere effettuata anche tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

3. La comunicazione deve essere sottoscritta dal richiedente, a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.

4. Tale comunicazione dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) dichiarazione dell'interessato di essere in possesso dei requisiti morali e/o professionali di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 114/98;
- b) dichiarazione di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso;
- c) l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.

ART. 4 TRASFERIMENTO E/O AMPLIAMENTO DI RIVENDITE ESCLUSIVE GIÀ AUTORIZZATE

1. Il trasferimento di un punto di vendita esclusivo di giornali e riviste deve essere compatibile con le disposizioni del presente Piano di Localizzazione ed è soggetto a comunicazione preventiva

2. Il trasferimento potrà essere effettuato trascorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Amministrazione Comunale, qualora questa non abbia notificato all'interessato la sussistenza di cause ostative.

3. La comunicazione di trasferimento dovrà contenere gli elementi essenziali di cui al comma 4 del precedente articolo 3.

4. La comunicazione deve essere sottoscritta dal richiedente, a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.

5. In ogni caso, a seguito del trasferimento, l'Amministrazione Comunale dovrà procedere ad annotare sull'autorizzazione alla vendita di giornali e riviste già in possesso dell'interessato, la nuova ubicazione della rivendita.

6. L'ampliamento di una rivendita esclusiva è soggetto a semplice comunicazione, e potrà essere effettuato trascorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

**ART. 5 AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA PER RIVENDITA NON
ESCLUSIVA**

1. L'apertura di un punto di vendita non esclusivo di giornali e riviste è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Funzionario Responsabile, nel rispetto dei criteri generali determinati dall'Amministrazione, ovvero nel Piano di Localizzazione dei punti esclusivi inseriti.
2. La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente, a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.
3. E' dovuto il rilascio dell'autorizzazione per edicola non esclusiva ai soggetti che hanno effettuato la vendita di prodotti editoriali previa comunicazione di adesione alla sperimentazione di cui all'art. 1, L. 108/99; i soggetti che, pur avendo presentato la comunicazione suddetta, non hanno effettuato la vendita di prodotti editoriali, hanno avuto, per il periodo di 30 giorni dall'entrata in vigore del DCR n. VII/549 del 10/7/2002, titolo di priorità ai fini del rilascio dell'autorizzazione per edicola non esclusiva, se hanno presentato domanda di autorizzazione, nell'ambito dei criteri di cui al I° comma del presente articolo
4. Gli esercizi di cui all'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 170/01 che non abbiano effettuato la sperimentazione di cui alla L. 108/99 e neppure presentato comunicazione di adesione alla sperimentazione ai sensi della L. 108/99 potranno essere autorizzati all'esercizio di un punto di vendita non esclusivo purché si collochino rispetto ad altri punti di vendita, esclusivi e/o non esclusivi, ad una distanza, calcolata per il percorso più breve, superiore a m. 500.
5. Il trasferimento dei punti di vendita non esclusivi deve essere compatibile col piano di localizzazione adottato ed è soggetto ad autorizzazione comunale, e dovrà avvenire nel rispetto delle distanze di cui al presente articolo; l'attività di vendita non esclusiva autorizzata ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.Lgs. 170/01 non potrà trasferirsi separatamente dalla congiunta attività di cui al comma 3 del medesimo articolo; la cessazione o la revoca dell'attività di cui al comma 3 comporteranno la restituzione o la revoca dell'autorizzazione per il punto di vendita non esclusivo.
6. I richiedenti delle autorizzazioni per rivendite non esclusive dovranno essere titolari di autorizzazione o altro atto abilitativo all'esercizio di:
 - a) rivendita di generi di monopolio;
 - b) rivendita di carburanti con superficie pari o superiore a 1.500 mq;
 - c) attività di somministrazione di bevande di cui all'art. 5, lett. b), o all'art. 3, comma 6, lett. e) della L. 287/91;
 - d) strutture di vendita di cui all'art. 4, comma 1, lett. e) - media struttura, lettera f) - grande struttura, lettera g) - centro commerciale, del D.Lgs. 114/98 con superficie pari o superiore a 700 mq;
 - e) prevalente vendita di libri con superficie pari o superiore a 190 mq;
 - f) vendita specializzata di particolari tipologie merceologiche (es. articoli sportivi, modellismo, ecc.) con riferimento alla vendita di riviste di analoga specializzazione.
7. La domanda di autorizzazione dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:
 - a) ubicazione e estremi dell'autorizzazione o dell'atto abilitativo dell'esercizio di cui al precedente comma 1 ;
 - b) tipologia di prodotti editoriali che si intende mettere in vendita (giornali e/o riviste) ;
 - c) dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 1. comma 1, lett. d bis), numeri 4), 5), 6) e 7), L. 108/99;

ART. 6 RIVENDITE DI GIORNALI E RIVISTE ESCLUSE DALL'OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

1. Non è necessaria alcuna autorizzazione:

- a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati o associazioni, di pubblicazioni a contenuto particolare, connesse con l'attività sociale;
- b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali o religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
- c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate dei giornali da esse editi;
- d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
- e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante effettuata da editori (limitatamente alle proprie pubblicazioni), distributori e edicolanti;
- f) per la vendita in alberghi e pensioni, purché effettuata unicamente a favore della clientela ospitata;
- g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche (es. ospedali) o private (es. case di cura o di riposo, padiglioni fieristici) rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

2. Per la vendita di pubblicazioni della stampa estera che non abbiano le caratteristiche di cui al comma precedente è necessario il possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 1 della presente normativa.

ART. 7 AUTORIZZAZIONI STAGIONALI

1. Le autorizzazioni di cui agli artt. 3 e 4 della presente normativa possono essere rilasciate anche con carattere stagionale.

2. Il periodo temporale dell'esercizio della rivendita stagionale dovrà essere indicato nell'autorizzazione, e dovrà corrispondere a quello nel quale la maggior affluenza di consumatori provenienti da altri Comuni determina un rialzo sensibile della domanda di generi editoriali, *come eventualmente previsto nell'Analisi del presente Piano di Localizzazione*.

ART. 8 MODALITÀ DI VENDITA, DIVIETI E SANZIONI

1. La vendita dei prodotti editoriali da parte delle rivendite, esclusive e non esclusive, deve avvenire nel rispetto delle seguenti modalità:

- a) parità di trattamento tra le diverse testate (per gli esercizi non esclusivi che vendano solo quotidiani o riviste, limitatamente al genere venduto; questa disposizione non si applica agli esercizi specializzati che vendano esclusivamente le pubblicazioni pertinenti alla tipologia di vendita);
- b) il prezzo di vendita dei prodotti editoriali deve essere quello stabilito dagli editori;
- c) deve essere assicurato un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;
- d) è fatto divieto di esporre al pubblico giornali e riviste aventi contenuto pornografico, la cui vendita è vietata ai minori.

2. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Sindaco e vengono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.589 a euro 15.493.

?? Sospendere l'attività, per un periodo superiore ad un anno: chiusura dell'esercizio con revoca dell'autorizzazione;

?? Trasferire la sede del punto vendita senza avere preventivamente dato comunicazione al comune: da Euro 2582,00 a Euro 15493,00;

- ?? Trasferire la sede del punto vendita senza avere preventivamente dato comunicazione al comune, ma comunque prima che siano trascorsi 30 giorni dalla comunicazione: da Euro 2582,00 a Euro 15493,00;
- ?? Effettuare il cambiamento di gestione o titolarità senza aver effettuato la necessaria comunicazione al comune: da Euro 516,00 a Euro 3098,00;
- ?? Attivare un punto di vendita senza avere ottenuto la prescritta autorizzazione : da Euro 2582,00 a euro 15493,00.

3. In caso di particolare gravità o di recidiva (qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione) il Sindaco può disporre la sospensione della attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.

ART. 9 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

1. L'autorizzazione per la rivendita esclusiva di giornali e riviste può essere rilasciata anche per chioschi situati su suolo pubblico.
2. L'interessato deve presentare domanda al Sindaco precisando la dimensione del suolo pubblico che intende utilizzare e la sua ubicazione.
3. Dovrà inoltre corredare la richiesta con una planimetria del chiosco di cui chiede l'installazione.
4. La realizzazione del chiosco è comunque subordinata all'ottenimento del prescritto atto autorizzativo di tipo edilizio urbanistico.

ART. 10 SUBINGRESSI

1. È soggetto a comunicazione al Comune competente per territorio il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, nonché la cessazione dell'attività relativa alle rivendite esclusive o non esclusive.
2. Il subentrante per causa di morte in una attività commerciale può svolgere l'attività del dante causa se in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della presente Normativa.
3. Il subentrante per atto tra vivi in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della presente Normativa che abbia trasmesso la prescritta comunicazione di subingresso, ha facoltà di iniziare immediatamente l'esercizio dell'attività.
4. Non costituisce subingresso la comunicazione con la quale il titolare di un esercizio organizzato in più reparti, in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di prestazione del servizio, notifica al Comune di aver affidato uno o più reparti in gestione a terzi in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della presente Normativa.
5. E' in ogni caso escluso, in caso di edicole non esclusive, la cessione separata dell'attività di rivendita di giornali e riviste e dell'attività di cui all'art. 2, comma 3 del D.Lgs. 170/01, come pure il proseguimento dell'attività di rivendita di giornali e riviste in caso di cessazione dell'attività primaria di cui all'art. 9, comma 3 del D.Lgs. 170/01.

ART. 11 REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione di cui agli artt. 3 e 4 della presente normativa è revocata qualora il titolare:
 - a) non inizi l'attività di vendita dei giornali e/o delle riviste entro un anno (*o sei mesi*) dalla data del rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - b) sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno;
 - e) non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2 del D.Lgs. 114/98.
2. In caso di svolgimento abusivo dell'attività viene ordinata la chiusura immediata dell'esercizio di vendita.

ART. 12 COMUNICAZIONI AD ALTRI SOGGETTI

1. Ogni modifica ai limiti quantitativi ed alle distanze tra rivendite previsti per l'insediamento delle edicole esclusive e non esclusive dal presente Piano Comunale di Localizzazione delle Rivendite Esclusive costituisce adeguamento del medesimo da adottarsi con le medesime modalità seguite per l'adozione del presente Piano, sentite le associazioni degli editori e dei distributori e le organizzazioni sindacali dei rivenditori maggiormente rappresentative a livello provinciale e regionale.

2. Non costituisce adeguamento del presente Piano ogni modifica introdotta al fine di adeguare il medesimo alle normative sopravvenute, nazionali e regionali, nonché agli atti di indirizzo regionali emanati successivamente alla data di adozione del presente Piano.

3. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, degli indirizzi regionali di attuazione del D.Lgs. 170/01, devono essere comunicate alla Regione, entro il termine di 30 giorni dalla loro adozione, gli atti di subingresso, cessazione, decadenza, rilascio di autorizzazione, e ogni altro atto comportante variazioni nella consistenza della rete delle rivendite di giornali e riviste o nella loro titolarità.

ART. 13 NECESSITA' DI ULTERIORI EDICOLE E DURATA DEL PRESENTE PIANO

Le disposizioni di cui al presente Piano Comunale di Localizzazione delle Rivendite Esclusive hanno valore per la durata di due anni a far data dall'adozione dello stesso da parte del Consiglio Comunale; è tuttavia possibile procedere ad una revisione anticipata del presente Piano, a seguito di importanti variazioni delle condizioni sociali, economiche e demografiche del territorio comunale.

Per il periodo di validità del presente Piano, il numero di edicole esclusive ottimale per il Comune sarà il seguente:

EDICOLE ESCLUSIVE

ESISTENTI	OTTIMALI	DA AUTORIZZARE
2	2,3	0

PUNTO VENDITA NON ESCLUSIVI

ESISTENTI	OTTIMALI	DA AUTORIZZARE
0	0	0